Verbale di Accordo

Il giorno 12 Maggio 2020,

tra

Value Transformation Services Spa ("V-TServices o l'Azienda") e le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA ("le OO.SS.") e le RSA della Value Transformation Services SpA ("le Parti")

Premesso che l'Azienda

- In data 28 Febbraio 2020, compiutosi nel frattempo il processo di negoziazione a livello nazionale di settore per il rinnovo del CCNL, ha dato avvio alla procedura sindacale ex.artt. 17 e 20 del CCNL con la comunicazione aziendale che costituisce parte integrante del presente accordo;
- Nella lettera di apertura della procedura e nell'incontro di presentazione della stessa in pari data, veniva rappresentato alle RSA aziendali, come, a seguito dei continui investimenti nei progetti di trasformazione e riorganizzazione aziendale, con il conseguente aumento della stabilità dell'Infrastruttura e della riduzione del rischio operativo ma anche dell'erosione nella profittabilità dei contratti per effetto dei savings garantiti ai clienti, si ponga la necessità di affrontare il tema della riduzione dei costi in forma strutturale, ivi compresi i costi del personale, allo scopo di mantenere l'equilibrio finanziario indispensabile al perseguimento degli obiettivi aziendali.
- La strategia organizzativa aziendale mira:
 - al perseguimento di ogni iniziativa di sviluppo del business che possa portare incremento di attività nell'ambito del portafoglio Clienti attuali, ovvero l'acquisizione di nuovi contratti e la recente firma contrattuale con il Cliente UniCredit Services S.C.p.A. per l'estensione a tutto il 2029 dell'attuale scopo infrastrutturale ma anche per l'avvio di nuove possibilità di Partnership strategica
 - alla trasformazione e semplificazione del modello organizzativo/operativo e alla costante disciplina sui costi, massimizzando la produttività e consentendo un risparmio sui costi adatto alle nuove sfide del mercato di V-TServices e del mondo IT in generale;
 - al continuo investimento, principalmente sul perimetro italiano, con risorse competitive dal punto di vista bilanciato delle competenze e dei costi.
- Il piano, in conseguenza del processo dianzi descritto, prevede a regime la realizzazione di una serie di misure per l'ottimizzazione dei processi di lavoro, e dei costi strutturali, dalla cui attuazione deriva nel 2020 un esubero di 100 Unità

dandosi reciprocamente atto

 che le Parti - riaffermata l'importanza del dialogo sociale in V-TServices e la qualità delle relazioni industriali - hanno inteso definire e sviluppare, attraverso l'ampio ed approfondito confronto effettuato all'interno della citata procedura, un impianto contrattuale capace di

- cogliere gli elementi di rilancio della competitività, produttività e redditività della Società, generando valore per tutti i portatori di interesse coinvolti;
- della situazione di emergenza che sta attraversando il Paese nonchè del ruolo e della funzione che singolarmente e congiuntamente Lavoratrici/Lavoratori della Società, le RSA le Organizzazioni Sindacali rivestono a supporto del tessuto economico nazionale, dei territori, dei cittadini e delle famiglie italiane;
- della volontà dichiarata da V-TServices di proseguire ad essere una Società paneuropea con quartier generale in Italia attraverso un investimento occupazionale costante nel perimetro Italia;
- della ribadita considerazione sul ruolo fondamentale di V-TServices di offrire servizi
 tecnologicamente avanzati con una costante eccellenza tecnologica ai propri clienti, come
 anche recentemente dimostrato nel fondamentale supporto alla reazione all'emergenza
 COVID e continui strategici progetti di sviluppo ed innovazione per la sempre miglior
 stabilità resa ed innovazione dell'Infrastruttura tecnologica;
- Nel corso del confronto, l'eccesso di capacità produttiva dichiarato dall'Azienda si è ridotto a 70 risorse attraverso la riqualificazione professionale di 30 unità verso aree innovative nel perimetro nazionale, quali la Cyber Security e altre aree critiche dal punto di vista di stabilità e valore del servizio.
- Le Parti hanno condiviso che allo stato attuale il bacino degli aderenti è in fase di definizione anche a seguito del perfezionamento della raccolta delle certificazioni individuali del conto assicurativo o EcoCert e hanno individuato un percorso per gestire il processo attraverso il ricorso a strumenti volontari.

Art. 1 — Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 — Adesione volontaria alle prestazioni della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà \mathbf{S}

Al fine di attenuare quanto più possibile le ricadute sociali della Procedura aperta il 28 Febbraio 2020, le Parti concordano di ricorrere ai criteri previsti all'art. 8, comma 2, del D.M. 83486 del 28 luglio 2014, sancendo la volontarietà quale criterio di individuazione dei Lavoratori/Lavoratrici in esubero appartenenti alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi.

Alla luce di quanto sopra le Parti hanno provveduto ad effettuare valutazioni circa le modalità di utilizzo della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore per la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro.

La facoltà di adesione è consentita ai Lavoratori/Lavoratrici che maturino i requisiti di legge (relativa "finestra") previsti per il pensionamento di vecchiaia / anticipata INPS o Ente assimilabile sino al 2026, mediante l'accesso volontario, secondo le modalità di cui al presente articolo, alle prestazioni della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore per la durata massima di 60 mesi, secondo la tabella qui di seguito riportata:

Data cessazione/	Finestre di Pensione
31 Dicembre 2020	Finestre di pensione fino al 1/1/2026 compreso
31 Marzo 2021	Finestre di pensione fino al 1/4/2026 compreso

Le adesioni verranno raccolte entro 31 Agosto 2020, in riferimento alla popolazione rientrante nel bacino dei Lavoratori/Lavoratrici che maturino le finestre sopracitate.

In relazione a quanto sopra, le Parti stabiliscono sin da ora, quale criterio di priorità per l'accesso degli aderenti al Fondo di Solidarietà, la maggiore prossimità alla decorrenza della pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (art. 8, comma 2, del D.M. 28 luglio 2014 n. 83486); in caso di parità di requisiti di accesso alla pensione, varrà la maggiore anzianità di servizio nel Gruppo.

A coloro che volontariamente presenteranno domanda irrevocabile di cessazione dal servizio per accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà, verrà riconosciuto il seguente trattamento:

- per tutto il periodo di fruizione delle prestazioni della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà, i trattamenti previsti dall'Allegato n. 2;
- un incentivo all'esodo in unica soluzione e ad integrazione del TFR pari a 3 mensilità (calcolate sulla base di 1/13 della RAL);

Lo strumento dell'adesione alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà previsto dal presente articolo sarà applicato anche ai Dirigenti, ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili.

Chiarimento a Verbale

In ragione dell'accesso degli interessati al Fondo di Solidarietà, da parte aziendale viene dichiarata la disponibilità ad accogliere le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno formulate da personale a part-time per il mese precedente l'accesso alle prestazioni della Sezione Straordinaria del Fondo medesimo.

Dichiarazione delle Parti

Considerando che tra i potenziali richiedenti l'accesso al Fondo di Solidarietà di cui al presente accordo potrebbero rientrare anche Lavoratori nati dopo il 1965, le Parti concordano che si possa fare una valutazione su potenziali adesioni negli anni successivi al 2020, a condizione

della presentazione di EcoCert/documentazione previdenziale da parte degli interessati e di successive disponibilità finanziarie da parte dell'Azienda, ad oggi non preventivabili.

Raccomandazione delle OO.SS firmatarie del presente Accordo

Le OO.SS. raccomandano che per i dipendenti appartenenti alle seguenti tipologie:

- non vedente (di cui alla Legge 29 marzo 1985, n. 113 e Legge 28 marzo 1991, n. 120)
- titolari di invalidità riconosciuta superiore al 74% e sordomuti (di cui alla L. 23 dicembre 2000 n. 388)
- titolari di assegni ordinari di invalidità (di cui alla L. 12 giugno 1984 n. 222)
- affetti da patologie di carattere oncologico, tbc, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie di analoga gravità, nonché con componenti del proprio nucleo familiare affetti da dette patologie

L'Azienda valuti positivamente l'accoglimento delle richieste di accesso al Fondo di Solidarietà anche in supero dei limiti numerici.

Dichiarazione aziendale

In relazione alla Raccomandazione dianzi riportata, da parte aziendale si dichiara la disponibilità a valutare positivamente le situazioni eccezionali di cui sopra.

Art. 3 - Personale avente periodi di studio universitario (o altre fattispecie assimilabili) riscattabili e utili per anticiparne l'accesso alla pensione entro il 31 dicembre 2020 (1 gennaio 2021 compreso)

Le Parti concordano che i Lavoratori/Lavoratrici aventi periodi di studio universitario (o altre fattispecie assimilabili) riscattabili e utili per anticiparne l'accesso alla pensione entro il 31 Dicembre 2020 (1 Gennaio 2021 compreso), potranno manifestare — in alternativa anche all'accesso al Fondo di Solidarietà secondo gli articoli che seguono — il proprio interesse a fruire della possibilità (ai sensi dell'art. 1, comma 237, della Legge di Stabilità 232 dell'I 1 dicembre 2016 nonché successive modifiche e integrazioni sino a quelle introdotte con Legge di Stabilità n. 160 del 27 dicembre 2019, con facoltà a scelta del Lavoratore se ordinaria o agevolata) di riscatto diretto a carico dell'Azienda dei periodi medesimi. In tal caso, l'Azienda, effettuati gli approfondimenti sulla posizione del singolo, laddove ne derivino benefici in termini di costo di accompagnamento, proporrà al Lavoratore/Lavoratrice la relativa offerta in alternativa ai trattamenti conseguenti alla fruizione della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà in base al presente accordo.

L'Azienda si riserva di valutare la possibilità di contribuire economicamente al riscatto dei periodi di laurea al fine di consentire in tal modo la possibilità di accedere alle prestazioni della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà. Il contributo aziendale non supererà il 70% del costo a carico del dipendente e verrà versato in un'unica soluzione anticipata. L'Azienda valuterà altresì la possibilità tecnica di operare tramite riscatto diretto a carico dell'Azienda. Il pagamento diretto da parte aziendale di detti oneri avverrà anticipatamente alla sottoscrizione del previsto Verbale di Conciliazione in sede protetta, di cui all'art. 6 del presente Accordo, previo impegno alle dimissioni volontarie e irrevocabili da parte del Lavoratore di cui all'Art. 2 dell'Accordo.

Art. 4 – Lavoratori/Lavoratrici interessati all'esercizio dell'opzione previdenziale per il conseguimento del diritto alla pensione cd "anticipata".

Le parti concordano che nei confronti dei Lavoratori/Lavoratrici in possesso dei requisiti per la maturazione del diritto alla pensione cd "anticipata" (ai sensi dell'art 24 della Legge 214/2011) maturati entro il 31/12/2020 che volontariamente presentino la "manifestazione irrevocabile di interesse alle dimissioni" e successivamente formalizzino le dimissioni telematiche secondo le tempistiche indicategli dall'Azienda, verrà riconosciuto, quale integrazione TFR, un incentivo pari a 3 mensilità (calcolate sulla base di 1/13 della RAL) o all'importo del preavviso superiore e condizionato alla sottoscrizione del previsto Verbale di Conciliazione di cui all'art. 6 del presente Accordo.

Art. 5 - Lavoratori/Lavoratrici interessati all'esercizio dell'opzione previdenziale per il conseguimento del diritto alla pensione con la cd "quota 100"

Le Parti concordano che nei confronti dei Lavoratori/Lavoratrici in possesso dei requisiti per la maturazione del diritto alla pensione "quota 100" (ai sensi dell'art. 14 della Legge 26/2019) maturati entro il 31 Dicembre 2020 che volontariamente presentino la "manifestazione irrevocabile di interesse alle dimissioni" e successivamente formalizzino le dimissioni telematiche secondo le tempistiche indicategli dall'Azienda, verrà riconosciuto, quale integrazione TFR, un incentivo nelle misure di cui alla tabella che segue, commisurato al tempo intercorrente tra la data di cessazione dal servizio — che dovrà avvenire alla prima data utile, determinata in rapporto alla decorrenza della pensione quota 100 (comprensiva della cd finestra) — e quella prevista per la maturazione dei requisiti per il diritto ai trattamenti pensionistici AGO (art. 24 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, cd Legge Fornero).

Mesi di anticipo rispetto alla cd "legge Fornero"	Mensilità
Fino a 12 mesi	6
Da 12 mesi e un giorno a 24 mesi	8
Da 24 mesi e un iorno a 36 mesi	10
Da 36 mesi e un giorno a 48 mesi	12
Da 48 mesi e un giorno a 56 mesi	14
Da 56 mesi e un giorno	16

Art. 6 — Normative previdenziali di riferimento — Conciliazione e convalida

La normativa di riferimento per l'individuazione dei potenziali aderenti alle previsioni di cui al presente Accordo è quella in vigore alla data odierna (normativa previdenziale cd. "Monti/Fornero", Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche). Qualora dovessero venire introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, resta inteso che le Parti (Azienda//OO.SS. firmatarie) daranno luogo ad appositi incontri

al fine di valutarne in maniera congiunta eventuali impatti che ne potrebbero derivare e ricercare le migliori soluzioni possibili.

La sottoscrizione del previsto Verbale di Conciliazione in sede sindacale ai sensi del vigente CCNL (il cui testo verrà reso disponibile agli interessati contestualmente all'offerta di adesione) costituisce elemento essenziale per procedere all'erogazione degli incentivi/trattamenti nei termini di cui al presente Accordo.

Art. 7 — Ulteriore sede di incontro con le RSA finalizzato a revisione ed eventuale adeguamento di procedure aziendali

La Direzione del Personale di V-TServices e le RSA si incontreranno entro il mese di Novembre 2020 per l'avvio di una riconsiderazione ed eventuale revisione delle procedure di cui agli accordi aziendali 1° Ottobre 2015 e 1° Luglio 2014 e anche con riferimento alle disposizioni del rinnovato Contratto Collettivo Nazionale in materia di disconnessione e in materia di Banca del Tempo.

Art. 8 — Formazione

Le Parti confermano la centralità dei processi di formazione per lo sviluppo professionale delle risorse umane principalmente nell'ambito della riprogettazione/ottimizzazione dei processi operativi, una forte attenzione al miglioramento dei servizi al Cliente, concordano sul ricorso a interventi formativi, addestrativi finalizzati anche alla riqualificazione professionale tali da fornire, nei tempi necessari, le competenze richieste per consentire alle risorse che ne saranno protagoniste di affrontare i rapidi cambiamenti organizzativi e di business.

Una specifica azione formativa sarà strutturata per fornire alle risorse interessate tutte le competenze richieste per l'eventuale nuovo ruolo da ricoprire e di massima prima dell'ingresso nello stesso: al riguardo, saranno previsti programmi di formazione, qualificazione e riconversione, rilevanti anche ai fini delle norme in materia di contribuzione al finanziamento dei programmi formativi, di riconversione e/o riqualificazione professionale. Tali percorsi saranno oggetto di approfondimento per l'elaborazione di piani formativi in sede al fine di accedere ai finanziamenti con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui al D.M. n. 83486 del 28 luglio 2014.

Le Parti hanno altresì condiviso che tale formazione, con particolare attenzione alle situazioni di riqualificazione, verrà erogata, in base alle diverse esigenze formative, utilizzando corsi on line, training on the job e, laddove possibile, rafforzando la formazione in aula (fisica e virtuale).

A tal fine, le Parti riconoscono l'interesse all'adozione, nel tempo, di modalità innovative di fruizione (Smart Learning) cogliendo le opportunità offerte dalle moderne tecnologie anche con la volontà di ulteriormente agevolare il proficuo svolgimento dei corsi, nell'ottica di assicurare l'efficacia e l'effettività del processo formativo.

Art. 9 — Impegno sulla nuova occupazione

V-TServices dichiara il proprio impegno ad effettuare un piano di nuove assunzioni con contratti a tempo indeterminato/apprendistato, in rapporto di una entrata ogni due uscite per turn-over e adesione alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà in proporzione alle adesioni previste dall'Accordo odierno; le nuove assunzioni terranno conto anche delle previsioni di cui alla Legge 68/1999.

Le nuove assunzioni - indirizzate in via prioritaria verso le attività a valore aggiunto ivi compresa la Cyber Security, la Service Line IOC e le aree critiche dal punto di vista tecnologico e dell'attuale workload - saranno effettuate anche sulla base della valutazione delle necessità operative conseguenti alla realizzazione del piano e alla considerazione del posizionamento organizzativo delle uscite.

L'Azienda valuterà con le RSA la possibilità di condizioni migliorative di sostituzione rispetto a quanto già previsto in caso di premorienza dei dipendenti.

Preso atto che per necessità organizzative sono state effettuate recentemente assunzioni con contratto di apprendistato, l'Azienda si impegna alla conferma a scadenza di tutti i contratti di apprendistato in essere a condizione della positiva conclusione del percorso formativo.

Art. 10 — Buono Pasto

Al personale, inquadrato nelle Aree Professionali e nell'intera categoria dei Quadri Direttivi è riconosciuto, per ogni giornata lavorativa non in flex-work in cui effettui l'intervallo di cui all'art 104 del CCNL 31 marzo 2015, un buono pasto in forma elettronica pari a (importo comprensivo di quanto previsto dall'art. 50 del CCNL 31 marzo):

- 6,50 euro a partire dal 1/10/2020
- 7,00 euro a partire dal 1/10/2021
- 8,00 euro a partire dal 1/10/2022

Al personale in forza alla data del presente accordo con orario di lavoro a tempo parziale il buono pasto sarà riconosciuto nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno.

Art. 11 — Previdenza complementare

Le Parti, ai fini della previdenza complementare, in considerazione dell'abrogazione dell'art. 46 del CCNL 31 marzo 2015 in base all'Accordo di rinnovo dello stesso sottoscritto il 19 Dicembre 2019 e fermo quanto da quest'ultimo previsto, concordano di mantenere a favore del personale di prima occupazione assunto con contratto di apprendistato iscritto al Fondo Pensione Previbank, una contribuzione datoriale del 4% per 3 anni dalla data di assunzione.

Art. 12 — Disposizioni finali

Le Parti concordano che il presente accordo esaurisce ad ogni effetto la procedura di cui agli artt. 17 e 20 del CCNL, aperta in data 28 Febbraio 2020.

Le Parti concordano fin d'ora di incontrarsi entro il mese di Luglio 2020 e Settembre 2020 per una valutazione congiunta dell'andamento alla data dei programmi concordati.

Dichiarazione delle Organizzazioni Sindacali

Le Organizzazioni Sindacali ribadiscono che con la firma del presente Accordo, si esaurisce il ricorso da Parte dell'Azienda a procedure che comportino iniziative di riduzione del personale.

Dichiarazione aziendale

L'Azienda, nel prendere atto di tale Dichiarazione, chiarisce che allo stato e a fronte di verifica congiunta del raggiungimento dei numeri di cui al presente Accordo, pari a 70 su base volontaria, non sono previste entro Dicembre 2020 ulteriori iniziative di riduzione del personale.

Value Transformation Ser	vices S.p.A		
Le Organizzazioni Sindaca FABI	li di FIRST	FISAC	UILCA
Le RSA di Value Transform	nation Services S.p.A FIRST	FISAC	UILCA

Allegato n. 1

Verbale sulle agevolazioni previste a favore del personale che fruisce degli assegni straordinari in forma rateale del Fondo di Solidarietà

Il giorno 11 Maggio 2020,

Value Transformation Services SpA,

le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA

e le RSA della Value Transformation Services SpA

col presente Verbale le Parti intendono definire le seguenti agevolazioni a favore di coloro che, cessato il rapporto di lavoro con l'Azienda, fruiscano degli assegni straordinari in forma rateale per il sostegno del reddito a carico del "Fondo di Solidarietà" di settore (di seguito "personale interessato").

Condizioni finanziarie/bancarie

Il personale interessato beneficerà, sino alla data di decorrenza del trattamento di pensione INPS o Ente assimilato, delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio a cui si applicano le disposizioni dell'Accordo 5 Settembre 2013 di trasferimento del ramo ICT dall'allora UBIS a V-TServices (escluse le sovvenzioni). Dopo tale momento varranno le condizioni previste per i lavoratori in quiescenza.

Assistenza sanitaria

Al Personale oggetto del presente Verbale già aderente alle forme di copertura assistenziale presenti in V-TServices saranno garantite – a richiesta – le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste tempo per tempo a favore del personale in servizio avente il medesimo inquadramento. L'Azienda si impegna a mantenere a proprio carico – sino alla scadenza successiva alla data di decorrenza della pensione e fermo restando che gli eventuali contributi aggiuntivi a carico dell'interessato verranno richiesti tramite formule di addebito diretto sul conto corrente individuale o bonifico periodico a favore dell'Azienda da parte dell'interessato – il relativo contributo da essa sostenuto per il personale in servizio. Successivamente alla data di pensionamento varranno le condizioni previste per i lavoratori in quiescenza.

Previdenza complementare

In correlazione alla cessazione dal servizio per l'accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà, i Lavoratori/Lavoratrici interessati manterranno l'iscrizione alla forma pensionistica complementare di appartenenza fino alla maturazione dei requisiti AGO.

In relazione a quanto precede, per tutto il periodo intercorrente tra l'accesso al Fondo di Solidarietà e la maturazione dei requisiti AGO, verrà mantenuto il versamento della contribuzione a carico dell'Azienda e del Lavoratore/Lavoratrice interessato, nelle stesse

misure e con le medesime basi imponibili in atto al momento dell'accesso al Fondo di Solidarietà.

DICHIARAZIONE AZIENDALE

L'Azienda si rende disponibile ad effettuare il versamento del contributo a proprio carico - secondo le misure indicate - in un'unica soluzione al momento dell'accesso al Fondo di Solidarietà.

Le previsioni del presente verbale si intendono valide a condizione che il personale interessato:

- o fruisca degli assegni straordinari in forma rateale del Fondo di Solidarietà;
- o mantenga in essere presso UniCredit il rapporto di conto corrente sul quale farà accreditare gli assegni straordinari di sostegno al reddito;
- o non percepisca redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore dei soggetti che svolgono attività in concorrenza con l'Azienda di attuale appartenenza e per le quali l'art. 11 del D.M. n. 83486 del 28 luglio 2014 prevede la sospensione dell'erogazione degli assegni straordinari e del versamento dei contributi figurativi.

In ogni caso le previsioni del presente verbale troveranno applicazione per ciascun interessato confluito nel Fondo di Solidarietà fino all'ultimo mese di percezione dell'assegno straordinario erogato dal Fondo stesso. Da quel momento varranno le condizioni previste per i lavoratori in quiescenza.

Allegato n. 2

Fac-simile

RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA ALL'OFFERTA DI INCENTIVAZIONE ALL'ESODO MEDIANTE ACCESSO ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL "FONDO DI SOLIDARIETA DI SETTORE" (art. 2 dell'Accordo del)

Spettabile Value Transformation Services SpA

[Luogo], (gg)/(mm)/2020

Io sottoscritto/a [cognome/nome], codice fiscale [codice fiscale], matricola [userID]

con la presente

In relazione alla mia adesione al piano di incentivazione al pensionamento di cui all'Accordo... di cui ho preso compiuta conoscenza e che accetto ad ogni effetto,

rassegno le mie dimissioni – volontarie e irrevocabili – da codesta Azienda alla data del

Sono consapevole che, l'incentivo all'esodo previsto nel citato accordo verrà corrisposto ferma la rinuncia ad ogni pretesa in termini di preavviso e subordinatamente alla sottoscrizione di apposito Verbale di Conciliazione in sede sindacale.

Fermo quanto sopra, richiedo altresì - accettando le condizioni e i termini previsti dall'Accordo citato (in particolare, artt.) e dal regolamento contenuto nel D.M. n. 83486 del 28 luglio 2014 (relativo alla nuova disciplina e ridenominazione del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito") - la fruizione delle prestazioni Straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore dal [FINESTRA PENSIONE -... MESI] e fino alla data del [FINESTRA PENSIONE-1giorno] ovvero, ferma la presente adesione, quella posticipata per effetto delle modifiche ai requisiti di età anagrafica e/o di contribuzione che saranno approvati con Decreto Direttoriale previsto dall'art. 12, comma 12 bis della L. 122/2010.

Sono consapevole che, come sancito dal suddetto Accordo del, la domanda irrevocabile di cessazione dal servizio con decorrenza dall'ultimo giorno del mese antecedente l'accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà resta subordinata alla conferma da parte aziendale al termine delle necessarie verifiche di natura tecnica.

Chiedo inoltre che l'erogazione dell'assegno erogato dalla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà avvenga in rate mensili.

Solidarietà avvenga in rate mensili.	
	Firma
Chiedo infine il mantenimento del versamento cui sono attualmente iscritto/a.	dei contributi a favore dell'Organizzazione sindacale
[Luogo], (gg)/(mm)/2020	Firma